## Nuovi salari minimi CCNT

(valido dal 1° febbraio 2025, risp. per le aziende stagionali dalla stagione estiva 2025)

l'articolo 27 lettera a) LFPr

## Art. 10 Salari minimi

1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni

> dal 1.2. 2025 (o stagione estiva 2025)

> > CHF 5282.-

I	,	Collaboratori senza apprendistato Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso		3706.– 3935.–
II	pro	llaboratori che hanno concluso una formazione ofessionale di base di 2 anni con certificato federale formazione pratica o una formazione equivalente	CHF	4062.–
III	,	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione aggivialente e con 6 giarni di	CHF	4519.–
		capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL	CHF	4626.–
IV	Со	llaboratori con esame di professione secondo		

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell'8 % mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata al presente CCNL.

- 2 I salari minimi di cui all'articolo 10 capoverso 1 non si applicano:
  - ai collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una forma-zione a tempo pieno;
  - ai collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che pro-vengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato:
  - ai praticanti ai sensi dell'articolo 11.
- 3 In caso di controversia, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore a una categoria, l'equipollenza di una formazione professionale o la possibilità di deroga ai salari minimi.

Salari precedenti	01.01.07- 30.06.07	01.07.07- 31.12.07	01.01.08- 31.12.08	01.01.09- 31.12.11	01.01.12- 31.12.13	01.01.14- 31.12.16
la)	3242	3242	3300	3383	3400	3407
l b)	*)	*)	*)	*)	3600	3607
II	3661	***)	***)	***)	3700	3707
ll a)		3480	3480	3567	****)	****)
ll b)		3661	3730	3823	****)	****)
III	**)	**)	**)	**)	****)	****)
III a)	3986	3986	4070	4172	4100	4108
III b)	4397	4397	4475	4597	4200	4208
III c)	4397	4397	4475	4597	****)	****)
III d)	4576	4576	4670	4787	***)	****)
IV					4800	4810
IV a)	5485	5485	5600	5740	****)	****)
IV b)	6612	6612	6750	6919	****)	****)
Salari	01.01.17-	01.04.18-	01.01.19-	01.01.22-	01.01.23-	01.01.24-
precedenti	31.03.18	31.12.18	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.01.25
a)	3417	3435	3470	3477	3582	3666
l b)	3618	3637	3675	3682	3803	3892
II	3718	3737	3785	3793	3927	4018
ll a)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
ll b)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
III	****)	****)	****)	****)	****)	****)
III a)	4120	4141	4195	4203	4369	4470
III b)	4221	4243	4295	4304	4473	4576
III c)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
III d)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
ıv <sup>′</sup>	4824	4849	4910	4920	5108	5225
IV a)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
IV b)	****\	****\	****\	****\	****\	****\

<sup>\*)</sup> Dal 1° gennaio 2002 le categorie I a) e b) sono raggruppate nella categoria I.

<sup>\*)</sup> Dal 1° luglio 2005 le categorie III a), b), e) e d) sono separate.

<sup>\*\*\*)</sup> Dal 1° luglio 2007 è stato introdotto il salario minimo per i titolari di un certificate federale di formazione pratica.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dal 1° gennaio 2012 la formazione professionale è determinate per la classificazione nelle categorie salariali.

## Art. 11 Salario minimo per praticanti

- 1 Gli studenti che che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2385.– se
  - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
  - assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
  - assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
  - assolvono la formazione presso una scuola professionale albeghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
- 2 I contributi che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica versa alla scuola professionale non sono parte integrante del suddetto salario minimo.
- 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

Salari	01.01.00-	01.01.02-	01.01.06-	01.01.08-	01.01.12-	01.01.14-
precedenti	31.12.01	31.12.05	31.12.07	31.12.11	31.12.13	31.12.16
	2000	2050	2075	2115.–	2168.–	2172
Salari	0.01.07-	01.04.18-	01.01.19-	01.01.22-	01.01.23-	01.01.24-
precedenti	31.03.18	31.12.18	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.01.25
_	2179	2190	2212	2216	2303	2359